

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- statuire in via definitiva sulle questioni oggetto dell'impugnazione e respingere il ricorso proposto dal Fronte Polisario;
- condannare il Fronte Polisario alle spese dell'impugnazione e del procedimento relativo alla causa T-279/19;
- in subordine, conservare gli effetti della decisione 2019/217 ⁽¹⁾ per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pronuncia dell'emananda sentenza.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo d'impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e concerne la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario è munito della capacità di stare in giudizio dinanzi al giudice dell'Unione.

Il secondo motivo d'impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e sulla violazione del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali e riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario è interessato direttamente e individualmente dalla decisione controversa.

Il terzo motivo d'impugnazione verte su un errore di diritto per quanto riguarda l'invocabilità di norme di diritto internazionale e concerne la sentenza impugnata nella misura in cui essa ha dichiarato che il Fronte Polisario può far valere il principio di autodeterminazione e il principio dell'effetto relativo dei trattati.

Il quarto motivo d'impugnazione verte sull'interpretazione e sull'applicazione erronea del principio generale dell'effetto relativo dei trattati e del diritto all'autodeterminazione, sulla violazione del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti processuali, sullo snaturamento dell'argomento del Consiglio e sulla violazione dell'articolo 36, letto in combinato con l'articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Esso riguarda la sentenza impugnata nella misura in cui essa ha dichiarato che il popolo del Sahara occidentale non ha espresso il suo consenso all'accordo oggetto della decisione 2019/217.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU 2019, L 34, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 dicembre 2021 — Repubblica di Lettonia / Regno di Svezia

(Causa C-822/21)

(2022/C 119/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere, J. Davidoviča e I. Romanovska)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica di Lettonia chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi:
 - dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE ⁽¹⁾, in quanto, avendo rifiutato di trasferire al FDG della Lettonia (Fondo di garanzia dei depositi) i contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE, il Regno di Svezia ha agito in modo contrario all'obiettivo della direttiva 2014/49/CE e non ha garantito l'effetto utile delle disposizioni di tale direttiva;

- dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE in quanto, avendo rifiutato di trasferire al FDG della Lettonia i contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE, il Regno di Svezia pregiudica l'integrazione del mercato unico e compromette così la fiducia reciproca tra gli Stati membri, che è un presupposto dell'integrazione transfrontaliera;

se la Corte dovesse constatare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE:

- imporre al Regno di Svezia l'obbligo di porre rimedio all'infrazione trasferendo al FDG della Lettonia l'intero importo dei contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB, calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE;
- indicare, nel caso in cui l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE possa essere interpretato restrittivamente, la compatibilità dello stesso con l'obiettivo della direttiva 2014/49/UE e l'obbligo del FDG di Svezia di trasferire al FDG lettone i contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB;
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce motivi relativi alla violazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE e del Trattato UE (principio di leale cooperazione).

1. Rifiutando di trasferire alla DGF lettone i contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB calcolati per il periodo contributivo conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE, il Regno di Svezia ha agito in contrasto con l'obiettivo della direttiva 2014/49/CE.
2. Rifiutando di trasferire alla DGF lettone i contributi versati dalla società figlia lettone della Nordea Bank AB calcolati per il periodo contributivo conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/CE, il Regno di Svezia pregiudica l'integrazione del mercato unico e compromette così la fiducia reciproca tra gli Stati membri, che è un presupposto dell'integrazione transfrontaliera. Così facendo, il Regno di Svezia viola l'articolo 4, paragrafo 3, TUE.
3. La Repubblica di Lettonia sostiene che, rifiutando di trasferire i contributi versati e basando formalmente il suo rifiuto sulla data in cui i contributi sono stati effettivamente versati, il Regno di Svezia ha violato la direttiva 2014/49/UE e che tale violazione compromette la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea e priva la Lettonia del diritto di ricevere i contributi che la compensino per il rischio associato ai depositi coperti di un ente creditizio trasferito sotto la sua responsabilità, pregiudicando in tal modo il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli obiettivi della direttiva 2014/49/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e a. / Advance Magazine Publishers, Inc.

(Causa C-832/21)

(2022/C 119/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf.